



**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI  
DEL COMUNE  
DI CASTEL GOFFREDO**

**PREMESSA**

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta.

Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente, - il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della - maternità e dell'infanzia;

considerato che il Comune deve provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione";

considerato, altresì, che per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità, degli amministrati e degli utenti, accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti e tutti quei locali ad uso comune da parte dei dipendenti, caratterizzati da intensa frequentazione, dalla limitatezza degli spazi, ovvero dalla permanenza prolungata delle persone a stretto contatto;

**Il Comune di Castel Goffredo Adotta il seguente Regolamento:**

**Art. 1.**

E' vietato fumare nei seguenti locali dell'Amministrazione comunale :

1. tutte le sale di riunione;
2. i locali utilizzati per la formazione e per le conferenze riservate al personale;
3. i locali dove vengono svolte prove di concorsi;
4. gli ascensori ed i montacarichi;



5. i locali antistanti gli sportelli;
6. cucina;
7. biblioteca e sala di lettura;
8. farmacia comunale;
9. asilo nido comunale;
10. sale di attesa per il pubblico;
11. uffici di qualsiasi tipo, negli orari di apertura al pubblico;
12. corridoi ed ambienti di passaggio del pubblico che accede ai servizi;
13. archivi, locali seminterrati e ogni altro locale sottoposto alla normativa antincendio;
14. automezzi di proprietà su cui si effettui il trasporto di utenti;
15. locali utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio delle funzioni istituzionali che siano aperti al pubblico;
16. locali in cui sia stato individuato un rischio cancerogeno e/o biologico in relazione ai provvedimenti connessi all'applicazione del D.lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Saranno, pertanto, apposti in tali locali cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e completi dell'indicazione della norma che impone il divieto e delle sanzioni applicabili;

#### **Art. 2.**

E' altresì vietato fumare nei locali in cui operano in permanenza dipendenti fumatori e non fumatori, nonché nelle sale di riunione nel corso di attività che vedano presenti fumatori e non fumatori tra i dipendenti e/o partecipanti esterni. In tali locali può essere consentito fumare solamente qualora essi siano dotati di impianti di condizionamento o di ventilazione conformi a quanto previsto dal D.M. 18/05/76.

#### **Art. 3.**

Nel caso in cui alcuni dipendenti siano sofferenti di specifiche patologie (come ad esempio malattie dell'apparato respiratorio o cardio-circolatorio) ovvero si trovino in particolari stati fisici come la gravidanza, si provvederà ad imporre nei locali dove tali dipendenti lavorano il divieto di fumare, previa istanza degli interessati.

#### **Art. 4.**

I responsabili dei settori individuati sono incaricati di garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento e ad individuare, nell'ambito delle strutture nelle quali esercitano le rispettive competenze, i locali nei quali è vietato fumare, secondo quanto disposto negli articoli precedenti e di curare l'affissione dei cartelli.

#### **Art. 5.**



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

Il personale della polizia municipale svolge attività di vigilanza in materia di normativa antifumo su tutte le strutture dell'Amministrazione comunale, da parte degli utenti, degli amministratori e del personale dipendente, nonché di accertamento e di contestazione della violazione, utilizzando il fac-simile di verbale, allegato al presente regolamento. Le somme dovranno essere versate all'ASL sul conto corrente postale 14839468, intestato a: Azienda Sanitaria Locale di Mantova – Gestioni Speciali Servizio di Tesoreria – Via Trento, n. 6 – Mantova, specificando nella causale l'Ente e la motivazione.

### **Art. 6.**

I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,0. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

Per i trasgressori del divieto nei locali di cui al numero 16 del precedente art. 1, si applica la sanzione prevista dall'articolo 94 del D.lgs n. 626/94 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Allegato al regolamento: modello di verbale di accertamento (Art. 5)